



CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITA'

Data: 31/10/2019

NAV-68D

Parte 66 - Conversione dei Certificati d'Idoneità Tecnica quale Certifying Staff in Licenza di Manutenzione Aeronautica limitata

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.



INDICE

1. PREMESSA	4
2. SCOPO	5
3. APPLICABILITA'	5
4. RIFERIMENTI	9
5. PROCEDURA DI CONVERSIONE	10
5.1 Procedura di conversione ai sensi del §66.A.70(c)	10
5.1.1 Limitazioni	12
5.1.2 Rimozione delle limitazioni	14
5.1.3. Abilitazioni e Gruppi	14
5.2. Procedura di conversione ai sensi del §66.A.70(d)	15
5.2.1 Rimozione delle limitazioni	16
6. MODIFICHE DI CATEGORIA O DI ABILITAZIONI	16
7. COMITATO DI ESPERTI.....	17
8. DECORRENZA	18



1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore, il 28/9/2005, dell'annesso III (Parte 66) del Regolamento della Commissione Europea (CE) n.2042/2003 "sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni" è stata istituita la "Licenza di Manutenzione Aeronautica" (di seguito indicata in breve LMA). La Circolare NAV-68, prima emissione, fu pubblicata per gestire il processo di conversione dei Certificati di Idoneità Tecnica "Certifying Staff" emessi in base al Regolamento Tecnico dell'ENAC (di seguito identificati come CIT-CS) in LMA per gli aeromobili di massa massima al decollo (MTOM- *Maximum Take-Off Mass*) al di sopra di 5700 Kg; successivamente fu emessa la revisione B per gestire anche il processo di conversione per gli aeromobili con MTOM uguale o al di sotto di 5700 Kg.

La revisione C è stata emessa per tener conto del Regolamento (UE) n. 1321/2014 (e in particolare il Regolamento (UE) n. 1149/2011 in esso consolidato) che ha introdotto alcune modifiche alla Parte 66, tra le quali una nuova categoria, denominata B3, applicabile ai velivoli a pistoncini non pressurizzati con MTOM uguale o al di sotto di 2000 Kg, nonché ulteriori previsioni (66.A.70(d)) per la conversione dei CIT-CS.

La presente revisione D è emessa a seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2018/1142 e dell'introduzione delle nuove categorie B2L e L che comportano l'estensione dell'applicabilità del processo di conversione, di cui al § 66.A.70(d) dell'annesso III (Parte 66), in LMA con limitazioni ai CIT-CS aventi abilitazioni per rilasciare la manutenzione:

- (a) dei sistemi elettrici e dei sistemi avionici, per tutti gli aeromobili esclusi quelli che rientrano nel gruppo 1, come identificato nel § 66.A.5(1), che possono essere convertiti nella categoria B2L con i pertinenti "system ratings" descritti nel § 66.A.3(d);
- (b) degli aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri¹ e velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT, che possono essere convertiti nelle sottocategorie/rating in cui è divisa la nuova Categoria L, come descritte nel § 66.A.3(f).

La Circolare NAV-68, insieme ai documenti e alle procedure ad essa collegati, fornisce le istruzioni per l'attuazione delle conclusioni raggiunte in accordo al §66.B.305 "Conversion

¹ Negli "aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri" rientrano in particolare gli alianti, motoalianti, palloni e dirigibili.



Report for national qualifications" del Regolamento (UE) n. 1321/2014. I privilegi consentiti per i CIT-CS meccanico di linea, tecnico di linea e base maintenance sono contenuti nel Regolamento Tecnico ENAC.

2. SCOPO

La presente Circolare indica le modalità per la conversione dei CIT-CS nazionali in licenze LMA con limitazioni, in accordo alle previsioni dei paragrafi 66.A.70(c) e 66.A.70(d), fornendo inoltre le indicazioni per la rimozione, secondo quanto previsto nel §66.A.50, delle limitazioni stabilite in esito al processo di conversione e riportate nella licenza LMA.

Essa si applica anche al personale denominato Support Staff in Base Maintenance, come definito nella Parte 145, che alle date di entrata in vigore della Parte 66 (vedi paragrafo APPLICABILITA') esercitava tale attività ed era espressamente individuato nel manuale dell'impresa (MOE) a Parte 145 di appartenenza. Il suddetto personale ha titolo ad ottenere il rilascio di una licenza LMA in categoria B1, B2, B2L, B3, e/o L, come applicabile, con le appropriate limitazioni.

3. APPLICABILITA'

In accordo a quanto descritto nel § 66.A.70 della Parte 66 e nella relativa GM 66.A.70, comma 3 e successivi, i CIT-CS ammissibili per la conversione in LMA Parte 66 sono quelli validi in Italia prima della data di entrata in vigore dell'allegato III (Parte 66).

In relazione a quanto sopra, per gli scopi della presente Circolare, sono considerati **"validi"**, i CIT-CS con abilitazioni per aeromobile (inclusi quelli emessi utilizzando il modello ENAC CIT Versione 1 e successive), non riferiti ad impresa di manutenzione, per meccanico di linea, tecnico di linea o di base, emessi ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC Quarto/41/B.2 emendamento 52 del 30 Giugno 2003 e successivi. Qualsiasi altro CIT non avente le suddette caratteristiche non è convertibile in quanto non è una qualificazione valida in Italia ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC alla data di entrata in vigore dell'allegato III (Parte 66) al regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato.

In relazione a quanto sopra, la **"data di entrata in vigore dell'allegato III (Parte 66)"** è la data a partire dalla quale ENAC aveva l'obbligo di iniziare a rilasciare le Licenze Parte 66 per una specifica categoria di aeromobile. Ne consegue che tale data non è univoca. Per gli scopi

della presente circolare, sono riportate di seguito le categorie di aeromobile con la relativa data di entrata in vigore:

- A. **velivoli e/o elicotteri con MTOM sopra 5700 Kg** (conversione in Categoria A, B1, B2 e C):
- Il **28 settembre 2005**, per i titolari di CIT-CS e per tutti coloro che esercitavano le funzioni di Support Staff nell'ambito delle organizzazioni di manutenzione approvate, con abilitazioni su tali aeromobili (rif. punto 3 GM 66.A.70 *Conversion provisions*, in precedenza p.to 3(e), dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2042/2003);
- B. **velivoli e/o elicotteri con MTOM di 5700 Kg o al di sotto** (conversione in Categoria A, B1, B2 e C):
- Il **28 settembre 2006**, per i titolari di CIT-CS e per tutti coloro che esercitavano le funzioni di Support Staff nell'ambito delle organizzazioni di manutenzione approvate, con abilitazioni su tali aeromobili (rif. punto 3 GM 66.A.70 *Conversion provisions*, in precedenza p.to 3(f) dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n.2042/2003);
- C. **velivoli non pressurizzati con motore a pistoncini e/o elicotteri con MTOM di 2000 Kg o al di sotto** (conversione in Categoria B3, categoria non esistente alle date precedenti):
- Il **28 settembre 2012**, per i titolari di CIT-CS per i quali risulta possibile la conversione in LMA categoria B3 (rif. punto 3 GM 66.A.70 *Conversion provisions*, in precedenza p.to 3 (h)(i) dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n.2042/2003);
- D. **tutti gli aeromobili esclusi quelli che rientrano nel gruppo 1, come identificato nel § 66.A.5(1)** (conversione in Categoria B2L, categoria non esistente alle date precedenti):
- Il **5 marzo 2019**, per i titolari di CIT-CS per i quali risulta possibile la conversione in LMA categoria B2L (rif. articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2018/1142);
- E. **aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri e velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT** (conversione in Categoria L):
- Il **1 ottobre 2019**, per i titolari di CIT-CS con abilitazioni per i quali risulta possibile la conversione in LMA categoria L (rif. p.to (2)(a) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2018/1142);



Si chiarisce che ai fini della conversione rientrano le seguenti categorie:

1. i titolari di CIT-CS per velivoli monomotore diversi da aeromobili a motore complessi ("other than CMPA") scaduti prima del 28/09/2006. Questi certificati fanno riferimento, in generale, a uno standard di qualificazione non comparabile, ai sensi del punto 66.A.70(c), con quello descritto nell'Appendice I della Parte 66. Per tale ragione i CIT-CS possono essere convertiti in una LMA limitata secondo quanto stabilito nel punto 66.A.70(d) della Parte 66. Di conseguenza, la conversione di tali CIT-CS richiede l'introduzione delle seguenti limitazioni comuni (esclusioni):
 - a. "*excluding complex motor powered aircraft*" (esclusi aeromobili a motore complessi) e
 - b. "*excluding aircraft used by licenced air carriers in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008*" (esclusi aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza rilasciata in accordo al Regolamento (CE) n. 1008/2008).

Inoltre, possono essere aggiunte tutte le limitazioni derivanti dal tipo di aeromobile o gruppo di aeromobili per i quali si chiede la conversione al fine di garantire che vengano mantenuti solo i privilegi della qualificazione precedente.

Per la modifica delle categorie, delle abilitazioni, o per la rimozione di una o più limitazioni occorre superare preventivamente tutti i moduli previsti nell'appendice I alla Parte 66. Il rilascio della licenza convertita non esonera i titolari dal dover dimostrare l'esperienza recente e le conoscenze di normativa aeronautica e *human factors*.

Nel caso in cui il richiedente la conversione è già titolare di una LMA (caso particolare di cui a GM 66.A.70 punto 5, "conversione in più di una (sotto)categoria"), possono essere inserite specifiche limitazioni, definite caso per caso, tenendo conto delle categorie / sottocategorie e delle abilitazioni di cui il richiedente è già in possesso, che si rendono necessarie al fine di mantenere inalterati i privilegi pre-esistenti riconosciuti con il CIT.

2. coloro che hanno completato all'interno dell'organizzazione di manutenzione di appartenenza il percorso formativo per diventare *Certifying Staff* nella categoria / sottocategoria per la quale si chiede la conversione. I nominativi delle persone interessate sono individuati in apposite "liste under training" stilate dalle Direzioni Operazioni. Nel caso in cui non sia possibile fornire evidenza di quanto richiesto sopra, sarà necessario





sostenere tutti i moduli per la conversione ad LMA, nella specifica categoria, per l'ottenimento della conversione dei privilegi acquisiti con i CIT-CS nazionali posseduti.

3. gli appartenenti ai Corpi dello Stato civili e militari (ad esempio Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) con i quali l'ENAC ha stipulato delle convenzioni, che operano su velivoli ed elicotteri equivalenti ai tipi certificati EASA, per i quali è applicabile quanto previsto per il personale civile come sopra descritto. Le limitazioni e le eventuali abilitazioni sono stabilite dall'ENAC caso per caso, sulla base delle evidenze relative alle conoscenze di base e all'esperienza dimostrate dal richiedente.
4. i *Certifying Staff* in possesso di CIT-CS validi prima del 28 settembre 2012, per i quali risultava possibile la conversione in categoria B3, sebbene non contemplata prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 1149/2011.
I titolari possono richiedere il rilascio di LMA in cat. B3, con le limitazioni applicabili caso per caso.
5. i piloti titolari di CIT-CS con abilitazione alla sola ispezione giornaliera. Tali CIT-CS sono convertibili in una LMA in categoria A, nelle sottocategorie applicabili e includono la limitazione "*Excluding inspection other than daily or equivalent task*". I tipi di aeromobili sui quali i titolari possono effettuare l'ispezione giornaliera, o task equivalenti, sono definiti dall'organizzazione di manutenzione di appartenenza previa adeguata qualificazione. Per la modifica vale quanto applicabile per le restanti categorie di licenze. Nei CIT-CS già convertiti in LMA in accordo alla circolare NAV 68B, alla prima occasione utile (ad esempio rinnovo, modifica) sarà rimossa d'ufficio l'indicazione relativa al tipo di aeromobile autorizzato. La modifica delle suddette LMA, per includere livelli d'ispezione superiore alla giornaliera, è possibile solo dopo il superamento di tutti i moduli di cui all'Appendice I della Parte 66;
6. i *Certifying Staff* in possesso di CIT-CS validi prima del 5 marzo 2019, per i quali risultava possibile la conversione in categoria B2L, sebbene non contemplati prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 2018/1142 (ad es. CIT validi o anche quelli già convertiti o scaduti con abilitazioni riconducibili ai "*system rating*" della Cat. B2L ma non ritenuti sufficienti per la Cat. B2).

I titolari possono richiedere il rilascio di LMA in categoria B2L, con le limitazioni applicabili caso per caso, in accordo al punto 66.A.70(d) della Parte 66.

7. i Certifying Staff in possesso di CIT-CS validi prima del 1 Ottobre 2019, per i quali risultava possibile la conversione in categoria L, sebbene non contemplati prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 2018/1142 (ad es. CIT validi o anche quelli già convertiti o scaduti con abilitazioni per alianti, motoalianti palloni e dirigibili).

I titolari possono richiedere il rilascio di LMA in categoria L, con le limitazioni applicabili caso per caso, in accordo al punto 66.A.70(d) della Parte 66.

Nota: i CIT-CS revocati dall'ENAC non sono convertibili in LMA. Inoltre, quelli sospesi al momento della presentazione della domanda, possono essere convertiti in LMA solo dopo il ripristino della loro validità. Nel caso di CIT-CS per i quali sia in corso un procedimento sanzionatorio, ai sensi della Circolare NAV 73, ENAC valuterà caso per caso, in coordinamento con il comitato designato ai sensi della Circolare NAV-73, se procedere con il processo di conversione o attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio.

4. RIFERIMENTI

I documenti normativi di riferimento per la stesura della presente circolare sono:

- Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, come emendato, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, come emendato, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, come revisionato.
- EASA ED *Decisions* Part 66.
- Regolamento Tecnico ENAC.



- Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione Europea del 26 novembre 2014 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (riformulazione del Regolamento (CE) n 2042/2003, e successivi Regolamenti che lo hanno modificato, che sono di conseguenza abrogati).
- Regolamento (UE) n. 2015/1088 della Commissione del 3 luglio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale.
- Regolamento (UE) n. 2015/1536 della Commissione del 16 settembre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 che, tra le altre cose, sostituisce la definizione di Large Aircraft con quella di *Complex Motor-Powered Aircraft*.
- Regolamento (UE) n. 2018/1142 della Commissione del 14 agosto 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 che, tra le altre cose, introduce le nuove categorie L e B2L.

5. PROCEDURA DI CONVERSIONE

Il processo di conversione dei CIT-CS di cui alla voce Applicabilità della presente circolare può avvenire in accordo alle previsioni del punto 66.A.70(c) o in alternativa del punto 66.A.70(d). La qualificazione attestata con i CIT-CS può essere soggetta a più di un processo di conversione e dare luogo al rilascio di più di una categoria/sottocategoria per la LMA come indicato nel punto 5 della GM 66.A.70. Il titolare di CIT-CS rientranti nell'applicabilità della presente Circolare ha titolo a richiedere la conversione di essi in qualunque momento come chiarito nel punto 4 della GM 66.A.70; non è tuttavia possibile modificare in alcun modo il CIT-CS prima di averlo convertito.

5.1 Procedura di conversione ai sensi del §66.A.70(c)

La conversione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nella **scheda di conversione** (documento disponibile alla pagina [Personale Manutentore - Documentazione utile](#) del sito internet ENAC), riepilogativa del personale *Certifying Staff* e *Support Staff*, che è predisposta dall'impresa di manutenzione di appartenenza e trasmessa alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per la sua validazione.





Le imprese di manutenzione che hanno titolo a predisporre tale scheda sono quelle approvate in accordo alla Parte 145 e al Capitolo F della Parte M.

La Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC (TXX), competente per la sorveglianza continua dell'impresa di manutenzione, verifica le informazioni contenute nella scheda e le convalida riportando, sulla base delle informazioni contenute nei CIT-CS e nella Cartella Tecnica Personale, le limitazioni applicabili a ciascun individuo inserito nell'elenco dei *Certifying Staff* e/o dei *Support Staff*, e al termine degli accertamenti emette la LMA.

Non è possibile chiedere la conversione per categorie, sottocategorie o abilitazioni differenti da quelle contenute nella scheda di conversione.

La conversione del CIT-CS viene effettuata, su richiesta del detentore, in accordo ai criteri della tabella riportata nel documento **Tabella di conversione da CIT "CERTIFYING STAFF" a LMA "limitata" in accordo a 66.A.70(c)** disponibile alla pagina [Personale Manutentore – Documentazione utile](#) del sito internet ENAC.

Nel caso in cui il richiedente sia stato in possesso di CIT-CS presso più imprese, può chiedere la conversione di tutte le qualificazioni possedute purché l'ultima impresa di appartenenza in ordine temporale, predisponga la scheda di conversione inserendo tutti i dati richiesti e garantendone l'autenticità dei contenuti previa verifica della esistenza di evidenze oggettive a supporto da sottoporre ad ENAC.

Coloro che rientrano nell'ambito dell'applicabilità della presente Circolare, possono chiedere la conversione, presentando alla Direzione/Ufficio Operazioni competente la richiesta secondo le indicazioni qui sotto fornite:

- modulo Mod.19bis AESA (disponibile nel sito dell'Ente sezione modulistica),
- copia di un documento di identità in corso di validità,
- copia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate,
- la scheda di conversione sopra menzionata opportunamente compilata,
- originale del CIT-CS posseduto di cui si chiede la conversione;



- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente secondo quanto prescritto dall'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in relazione alla documentazione presentata in copia. A tal proposito l'ENAC si riserva di fare delle verifiche a campione per verificare l'autenticità della documentazione trasmessa,
- dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti ENAC.

All'atto dell'emissione della LMA limitata il corrispondente CIT-CS è, come applicabile, revocato o modificato d'ufficio dall'ENAC.

5.1.1 Limitazioni

Le LMA rilasciate a seguito del processo di conversione dei CIT-CS contengono le limitazioni che derivano dai contenuti del CIT-CS e/o dalla relativa Cartella Tecnica Personale (CTP) emessa dall'organizzazione di manutenzione di appartenenza.

Le limitazioni sono predefinite dall'ENAC sulla base delle informazioni fornite dalle imprese di appartenenza nell'apposita scheda riepilogativa. Le limitazioni introdotte sulla LMA sono classificate come segue:

- a) limitazioni di categoria
- b) limitazioni comuni
- c) limitazioni specifiche

5.1.1.1 Limitazioni di categoria

I CIT-CS quale Tecnico di Linea o le qualificazioni come Support Staff possono essere convertiti nelle categorie B1 e/o B2, B3 come applicabile. Le *limitazioni di categoria* si applicano a questi CIT-CS quando lo stesso e/o la Cartella Tecnica Personale sottolineino l'equivalenza alla sola categoria B1, B2, oppure B3.

I CIT-CS in categoria Tecnico di Linea con abilitazioni su aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 5700 kg sono convertibili di norma in LMA secondo la Parte 66 nella sola Categoria B1 (per le sottocategorie applicabili).



E' peraltro possibile ottenere la conversione anche nella categoria B2 qualora il richiedente sia in grado di dimostrare all'ENAC di essere stato opportunamente qualificato anche nel settore elettravionico e di possederne i relativi privilegi.

I CIT-CS quale Meccanico di Linea sono convertiti in una LMA in categoria A.

5.1.1.2 Limitazioni comuni

Le *limitazioni comuni* stanno ad indicare che le qualificazioni ed i relativi privilegi del CIT-CS da convertire escludono completamente alcune tipologie o classi di aeromobili.

Le limitazioni comuni previste sono elencate nelle tabelle contenute nel documento **“Limitazioni comuni per processo secondo punto 66.A.70(c)”** scaricabili alla pagina [Conversione del CIT in LMA](#) o alla pagina [Personale Manutentore – Documentazione utile](#) del sito internet ENAC.

Per ottenere la rimozione di tutte le limitazioni descritte nel suddetto documento, il titolare della LMA limitata può seguire le modalità di cui al § 5.1.2, unitamente alla dimostrazione dell'esperienza pratica acquisita.

Le limitazioni *“Excluding Airworthiness Review staff as per M.A.707”*, *“Excluding M.A.801(b)2”* e *“Excluding Part 145.A.50 CRS”* presenti su alcune LMA già emesse in accordo alle precedenti versioni di questa circolare sono rimosse d'ufficio alla prima occasione utile.

5.1.1.3 Limitazioni specifiche

Le limitazioni specifiche previste sono descritte ed elencate nel documento **“Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A.70(c)”** scaricabile alla pagina [Conversione del CIT in LMA](#) o alla pagina [Personale Manutentore – Documentazione utile](#) del sito internet ENAC.

Se il CIT-CS contiene abilitazioni solo per aeromobili *“other than CMPA”* sono sempre inserite come limitazioni tutte le voci del summenzionato documento *Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A.70(c)* che si riferiscono ad impianti o tecnologie non presenti sui tipi di aeromobili contenuti nel CIT-CS. Nel caso dall'esame delle qualificazioni del richiedente risulti come unica limitazione specifica un solo capitolo ATA, diverso dal capitolo ATA 22 o



ATA 27, tale limitazione non viene riportata sulla licenza. Il medesimo criterio è applicabile al personale *Support Staff* per il quale le limitazioni specifiche scaturiscono dall'analisi dei privilegi effettivamente esercitati nell'impresa di appartenenza nel rispetto di procedure approvate dall'ENAC nell'ambito del Manuale d'Impresa.

Le limitazioni specifiche sono riportate nella LMA trascrivendo il relativo codice nell'apposita sezione "limitazioni" della licenza. A questo scopo l'ENAC ha predisposto uno stampato esplicativo, tratto dalla tabella del documento *Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A.70(c)*, che è consegnato congiuntamente alla licenza e ne costituisce parte integrante. La prima e l'ultima pagina di detto stampato riportano le condizioni di utilizzo della licenza limitata; tali condizioni debbono essere controfirmate dal titolare all'atto della consegna della licenza.

5.1.2 Rimozione delle limitazioni

Le modalità di rimozione delle limitazioni comuni e specifiche sono descritte nel pertinente documento della pagina [Rimozione delle Limitazioni](#) del sito internet ENAC.

Tutte le limitazioni, sia comuni che specifiche, possono essere rimosse singolarmente.

Si segnala infine che, per rimuovere la limitazione "*excluding helicopters above 5700 kg*" dalla LMA in Categoria/Sottocategoria A3, B1.3 e B2, occorre superare il cosiddetto "*esame di transizione nazionale*". Per i contenuti dello specifico "*esame di transizione nazionale*" occorre fare riferimento alla pagina [Personale Manutentore – Documentazione utile](#) del sito internet ENAC.

L'ENAC approva le organizzazioni di addestramento secondo Parte 147 (MTOA-147) italiane che ne fanno richiesta ad effettuare tale esame. L'elenco delle MTOA-147 approvate dall'ENAC è disponibile alla pagina [Imprese certificate MTOA-147](#) del sito Internet ENAC.

5.1.3. Abilitazioni e Gruppi

Le abilitazioni da riportare nella LMA sono elencate nella scheda di conversione disponibile alla pagina [Personale Manutentore – Documentazione utile](#) del sito internet ENAC.

Esse sono costituite, di norma, dai singoli tipi di aeromobili o dai gruppi già contenuti nel CIT-CS da convertire. Non è previsto pertanto che, in sede di conversione, tipi di aeromobili diversi siano riuniti in uno o più gruppi, a meno che tale privilegio non sia già stato riconosciuto nel CIT-CS da convertire.

Pertanto, per ottenere un gruppo sulla base delle abilitazioni ottenute per conversione il richiedente dimostra di aver soddisfatto, precedentemente alla conversione, i requisiti contenuti nel § 66.A.45 della Parte 66 e relativo materiale interpretativo e di guida.

5.2. Procedura di conversione ai sensi del §66.A.70(d)

Il processo di conversione ai sensi §66.A.70(d) garantisce esclusivamente che i privilegi del personale *Certifying Staff* riportati nel CIT secondo Regolamento Tecnico ENAC, valido in Italia prima dell'entrata in vigore della categoria/sottocategoria di LMA Parte 66 applicabile, restino invariati sulla licenza LMA convertita. A tal fine, nella licenza LMA sono inserite opportune limitazioni ritenute necessarie per assicurare le finalità sopra enunciate.

Coloro che rientrano nell'ambito dell'applicabilità della presente Circolare, possono chiedere la conversione, presentando alla TXX competente la richiesta secondo le indicazioni fornite alla pagina [Conversione del CIT in LMA](#) del sito internet ENAC e quanto qui sotto riportato :

- modulo Mod.19bis AESA (disponibile nel sito dell'Ente sezione modulistica),
- copia di un documento di identità in corso di validità,
- copia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate,
- la scheda di conversione (disponibile sul sito internet ENAC, nella sezione "Personale Manutentore", alla pagina "Documentazione utile"), opportunamente compilata;
- originale del Certificato di Idoneità Tecnica posseduto di cui si chiede la conversione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal richiedente secondo quanto prescritto dall'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in relazione alla documentazione che è possibile presentare in copia. A tal proposito l'ENAC si riserva di fare delle verifiche a campione per verificare l'autenticità della documentazione trasmessa,
- dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti ENAC.



La valutazione delle richieste presentate in accordo a questo paragrafo e la conseguente conversione in LMA è effettuata da ENAC con la finalità di mantenere i privilegi del CIT-CS pre-Parte-66 senza effettuazione di comparazione della qualificazione richiesta per l'ottenimento del CIT con gli standard previsti dalle Appendici I e II della Parte 66.

La conversione del CIT viene effettuata, su richiesta del detentore, in accordo ai criteri della [Tabella di conversione da CIT "CERTIFYING STAFF" a LMA "limitata" in accordo a 66.A.70\(d\)](#) disponibile sul sito internet ENAC. In questa tabella sono evidenziati i privilegi associati ai CIT interessati da questo processo di conversione.

Nel documento [Limitazioni per processo secondo Punto 66.A.70\(d\)](#) disponibile alle pagine [Conversione del CIT in LMA](#) e [Personale Manutentore – Documentazione utile](#) del sito internet ENAC sono descritte ed elencate le limitazioni applicabili per tale processo.

All'atto dell'emissione della LMA limitata il corrispondente CIT-CS è, come applicabile, revocato o modificato d'ufficio dall'ENAC.

5.2.1 Rimozione delle limitazioni

Le modalità di rimozione delle limitazioni sono descritte nel pertinente documento della pagina [Rimozione delle Limitazioni](#) del sito internet ENAC.

6. MODIFICHE DI CATEGORIA O DI ABILITAZIONI

I possessori di una LMA limitata ottenuta in accordo alle procedure della presente circolare o di una sua precedente revisione possono presentare domanda di modifica al fine di inserire ulteriori categorie / sottocategorie o nuove abilitazioni. Le modalità per ottenere l'estensione della LMA sono quelle riportate nei paragrafi 66.A.25, 66.A.30, per l'aggiunta di una categoria/subcategoria, e 66.A.45 per l'aggiunta di una abilitazione, integrate dalle seguenti disposizioni:

- ad eccezione della categoria C, l'estensione di categoria può essere richiesta solo dopo che siano state rimosse dalla LMA tutte le limitazioni presenti sulla licenza, che potrebbero ridurre l'ambito dei privilegi nella nuova categoria richiesta. Possono pertanto rimanere sulla licenza, dopo l'estensione, esclusivamente limitazioni che non



riguardano in alcun modo la nuova categoria oggetto dell'estensione. Nel caso dell'estensione di sottocategoria, questa può essere richiesta solo dopo che siano state rimosse dalla LMA tutte le limitazioni presenti sulla licenza incompatibili con la nuova sottocategoria richiesta. La limitazione AF29 deve essere rimossa prima del rilascio di una nuova categoria / sottocategoria;

- Salvo quanto riportato nell'ultimo punto del presente elenco, il passaggio alla categoria C può essere chiesto sulla base della sola esperienza indicata nel § 66.A.30 della Parte 66. Non occorre rimuovere le limitazioni presenti sulla licenza, ad eccezione del caso dell'eventuale presenza dell'AF29. Le limitazioni comuni o specifiche presenti sulla licenza non restringono in nessun caso i privilegi di riammissione in servizio per la categoria C;
- Salvo quanto riportato nell'ultimo punto del presente elenco, la modifica della licenza per l'inserimento di una nuova abilitazione può essere rilasciata solo se sulla LMA non ci sono limitazioni ritenute incompatibili con la nuova abilitazione;
- Per le LMA ottenute per conversione secondo le previsioni del 66.A.70(d), occorre rimuovere tutte le limitazioni presenti sulla licenza derivanti da questo processo, secondo le pertinenti previsioni del § 66.A.50 e Capitolo D della Sezione B della Parte 66.

7. COMITATO DI ESPERTI

ENAC ha costituito un gruppo di esperti con il compito di valutare, secondo metodologie e frequenze scelte a seconda delle necessità, richieste di conversione di CIT-CS, rientranti nell'applicabilità della presente Circolare, che identificano situazioni specifiche o peculiari che non rientrano in quelle tipiche gestite dalla Circolare, e/o per le quali non sia possibile o adeguato utilizzare le procedure o i percorsi standard previsti dalla presente circolare. Tale gruppo è costituito da personale delle TXX esperto dei processi Parte 66 (focal point) e da personale della Direzione Regolazione Navigabilità. Tra i compiti del comitato rientrano anche la rivalutazione periodica e il conseguente aggiornamento delle liste delle limitazioni applicabili e delle modalità di rimozione con particolare riguardo alla fase di iniziale implementazione del processo relativo alle nuove tipologie di conversioni in accordo al punto 66.A.70(d) o per la conversione in accordo al punto 66.A.70(c) dei CIT posseduti e che non era stata richiesta in





accordo alle precedenti versioni della presente circolare, anche per ragioni collegate ai chiarimenti introdotti sull'applicabilità del processo di conversione trattato dalla circolare.

8. DECORRENZA

La presente revisione D della Circolare NAV 68 entra in vigore dalla data di emissione ed annulla e sostituisce la circolare NAV-68C.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessio Quaranta